



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1563

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIANFRANCO TANTILLO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13222 del 1° agosto 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gianfranco Tantillo, nato a Palermo (PA), il 5 febbraio 1976;

VISTA la nota del 6 agosto 2018 (prot. Consob n. 297221 del 7 agosto 2018) con la quale Banca Generali S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Gianfranco Tantillo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 6 settembre 2018 (prot. n. 29807/18) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Gianfranco Tantillo per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le successive note del 6 dicembre 2018 (prot. n. 42635 del 12 dicembre 2018), del 24 gennaio 2019 (prot. n. 2814 del 28 gennaio 2019), dell'8 agosto 2019 (prot. n. 56743/19) e del 13 febbraio



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2020 (prot. n. 8202 del 14 febbraio 2020) con cui Banca Generali S.p.A trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 10 luglio 2020 (prot. n. 30312/20), notificata in data 27 luglio 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, tra l'altro, al Sig. Gianfranco Tantillo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver violato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per aver:

- acquisito somme di pertinenza dei clienti;
- comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Gianfranco Tantillo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 8 gennaio 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i suddetti addebiti contestati al Sig. Gianfranco Tantillo;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Gianfranco Tantillo le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, di somme o di valori di pertinenza dei clienti nonché in caso di comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- le violazioni accertate – ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale, in ragione delle modalità e delle tempistiche con cui sono state concretamente poste in essere nonché in considerazione del significativo ammontare delle somme di denaro oggetto



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

delle condotte esaminate – sono tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Gianfranco Tantillo a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Gianfranco Tantillo, nato a Palermo (PA) il 5 febbraio 1976, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis* del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti